

Cassazione: patto di non concorrenza e compenso sempre dovuto

Con **ordinanza n. 23723** del **1° settembre 2021**, la Corte di Cassazione, scostandosi da precedenti decisioni dei due primi gradi di giudizio, ha affermato che il datore di lavoro che con la propria dipendente aveva stipulato un patto di non concorrenza, non può, autonomamente, recedere dallo stesso (dichiarando anche per iscritto che non intende avvalersene) pur in costanza di rapporto di lavoro.

Secondo la Corte la clausola secondo la quale il datore può optare per la propria rinuncia è da intendersi, sempre, nulla, non potendo influire sulla validità del contratto con il diritto della lavoratrice al compenso, in quanto le reciproche obbligazioni, una volta sottoscritte, sono "cristallizzate" e la volontà successiva del datore non può avere effetto.

Contratto di rioccupazione - Esonero contributivo -

Novità del DL 73/2021 ("Sostegni-bis") convertito -

Presentazione delle domande (messaggio INPS 9.9.2021 n. 3050)

Con il messaggio 9.9.2021 **n. 3050**, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione (**art. 41** co. da 5 a 9 del DL 73/2021).

In particolare, sarà possibile richiedere l'esonero:

- a decorrere dal 15.9.2021;
- accedendo all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni" e presentando il modulo di istanza on-line "RIOCI".

Nel modulo si dovranno fornire le seguenti informazioni:

- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria;
- retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive;
- indicazione dell'eventuale percentuale di part-time;
- misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L'INPS, dopo i controlli e le verifiche, comunicherà l'autorizzazione al datore di lavoro e determinerà l'importo massimo spettante.

Somministrazione irregolare di manodopera -

Obblighi di tutela delle condizioni di lavoro - Effetti (Cass. 9.9.2021 n. 24408)

Con la sentenza 9.9.2021 n. 24408, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ipotesi di somministrazione irregolare, l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, previsto *in primis* dall'**art. 2087** c.c., trova applicazione nei confronti dell'impresa utilizzatrice.

Cassando la sentenza d'appello, la Suprema Corte ricorda infatti che quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge (**art. 27** del DLgs. 276/2003, *pro tempore* vigente, e **art. 38** del DLgs. 81/2015), si costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi auguriamo buon lavoro.

STUDIO ANSELM